



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Nuove disposizioni per la disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

ONOREVOLI SENATORI. - Mentre nel nostro Paese si osserva una evidente inversione di tendenza nei consumi petroliferi, per effetto della crisi economica, ma anche per il crescente contributo delle energie rinnovabili, non si attenua la pressione delle compagnie operanti nel settore per l'ottenimento di concessioni di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi, sia sulla terraferma che di fronte alle nostre coste.

Una vera «corsa» all'oro nero, pure a fronte delle ridotte entità di prodotto in gioco, con richieste che interessano ad oggi una superficie territoriale e marina di dimensioni equivalenti alla Sardegna. Lo stato delle richieste giacenti, sulla base di quanto riportato nel dossier dell'associazione «Legambiente» presentato lo scorso mese di luglio, è il seguente:

- 7 richieste per la coltivazione di nuovi giacimenti, per un totale di 732 kmq individuati, che andrebbero a sommarsi ai 1.786 kmq su cui già insistono le piattaforme attive;

- 14 permessi di ricerca attivi per un totale di 6.371 kmq, con l'ultimo conferito nel marzo scorso alla Petroceltic Italia a largo della costa abruzzese;

- 32 richieste di ricerca di idrocarburi per un totale di 15.574 kmq di mare non ancora rilasciate, ma in attesa di valutazione e autorizzazione da parte dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.

Secondo stime diffuse dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, anche raggiungendo gli obiettivi fissati dalla Strategia energetica nazionale, che prevede un incremento del 148 per cento nella produzione

annuale di greggio «nazionale», portando quindi l'estrazione di petrolio dalle attuali 5 milioni di tonnellate a oltre 12 milioni di tonnellate, le riserve totali (nel mare e nel sottosuolo italiano) si esaurirebbero in poco più di dieci anni, con un contributo certamente non decisivo al bilancio energetico nazionale.

Un contesto di indispensabile valutazione dei costi e benefici richiede in primo luogo di riportare queste stime di produzione ai rischi che la ricerca e l'estrazione di idrocarburi comportano per l'ecosistema del Mediterraneo e per le attività economiche del nostro Paese più direttamente connesse alla qualità delle aree costiere e delle acque marine.

Il Mediterraneo è un bacino semichiuso che presenta un lentissimo ricambio delle acque e risulta interessato dal 25 per cento del traffico mondiale di idrocarburi, solo un terzo del quale è destinato al consumo dei paesi rivieraschi, già oggi in presenza di una densità di catrame pelagico molto elevata, pari a 38 mg/m², quasi quattro volte superiore a quella del Mar dei Sargassi che è posizionato al secondo gradino di questa classifica. Tutto questo a fronte di una biodiversità marina molto elevata, con punte di eccezionale valore, con un turismo che incide per l'8 per cento sul PIL nazionale, fortemente caratterizzato dalle attività costiere, in un Paese con circa 16 milioni di residenti stabili a ridosso delle coste e con la seconda flotta europea, in termini di numero di imbarcazioni, per la pesca professionale.

Dati che dovrebbero far riflettere sull'impatto devastante che potrebbe riversarsi sugli ecosistemi marini, con effetti permanenti di tossicità, sull'economia turistica e della pe-

sca e sulla qualità della vita della popolazione insediata nelle aree costiere a fronte di un incidente rilevante nelle attività di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi. Senza considerare l'impatto derivante dalle attività propedeutiche all'estrazione, con una stima, tratta dallo studio condotto dal consorzio GESAMP (*Group of expert on the scientific aspects of marine environmental protection*) cui partecipa, fra gli altri, l'Organizzazione mondiale della sanità, di uno sversamento variabile da 30 a 120 tonnellate di sostanze tossiche derivanti dal normale esercizio di un pozzo esplorativo.

Per comprendere più a fondo le ragioni di questa anomala spinta alla concessione di aree per la ricerca di idrocarburi in Italia e nelle relative acque territoriali, occorre peraltro ricostruire il quadro fiscale nel quale si muovono, ad oggi, queste attività, configurando un complesso di vantaggi ed esenzioni che non ha eguali nel mondo. Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, contempla infatti esenzioni totali dal regime d'imposta per i primi 25 milioni di tonnellate di metri cubi di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, incrementate rispettivamente a 80 milioni e 50.000 se prodotti in mare. I canoni annui per le aree concesse (articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996) sono fermi tuttora ad importi assolutamente irrisori e l'aliquota applicata sul prodotto è pari oggi al 10 per cento sulle estrazioni in terraferma e al 7 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti dal mare (articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996, recentemente corretto dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), decisamente al di sotto dei valori applicati in tutti i paesi produttori che partono da un minimo del 20 per cento.

Un regime quindi di particolare favore, che non è stato sostanzialmente intaccato dall'intervento normativo disposto dall'arti-

colo 35 del citato decreto-legge n. 83 del 2012. Provvedimento quest'ultimo che ha introdotto l'importante divieto di effettuare attività di ricerca di idrocarburi nelle aree marine a qualsiasi titolo protette e all'interno delle dodici miglia dalla linea di costa, ed introdotto l'obbligo di procedere alla valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vanificando però contemporaneamente l'efficacia di tali prescrizioni con alcune deroghe sostanziali. Il riferimento è in particolare a quanto previsto per i «procedimenti concessori» in corso, che vengono fatti salvi anche se localizzati nelle dodici miglia, e per le attività autorizzate dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse che vengono sottratte all'obbligo della V.I.A.

La situazione giuridica sopra sinteticamente descritta rende pertanto necessario e urgente un nuovo intervento normativo, come previsto con il presente disegno di legge, nella direzione già intrapresa dalla nuova direttiva europea 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, tendente, fra l'altro, a rafforzare le condizioni di sicurezza ambientale delle operazioni a mare.

Con l'articolo, comma 1, del disegno di legge si interviene sull'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo modificato dall'articolo 35 del citato decreto-legge n. 83 del 2012. In primo luogo si stabilisce che l'ambito delle dodici miglia soggetto a divieto di concessione a qualsiasi titolo, sia considerato a partire dalle «linee di base» e non dalle «linee di costa» come previsto nel provvedimento citato, tenuto conto che solo con tale modifica si assume correttamente, come riferimento per il calcolo, il limite che esclude golfi ed insenature. A differenza della formulazione attualmente vigente, sono fatti salvi solo i titoli abilitativi già rilasciati

alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e non anche i procedimenti concessori in istruttoria alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 83 del 2012, con i relativi atti connessi. Sempre con il comma 1, lettera *b*), si sopprime ogni deroga all'obbligo di sottoporre i procedimenti concessori per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a mare alla V.I.A. e si prescrive che il provvedimento autorizzativo possa essere rilasciato solo d'intesa con le regioni competenti sui tratti di costa antistanti. Quest'ultima disposizione intende rispondere alla richiesta di un più diretto coinvolgimento, avanzata unanimemente dalle regioni adriatiche e ioniche, nel corso della conferenza tenutasi a Venezia nel novembre del 2012. Il comma 1 modifica le disposizioni introdotte dall'articolo 35 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, mentre il comma 2 stabilisce che devono considerarsi privi di efficacia i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in

mare eventualmente rilasciati nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge fino alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

I commi 3, 4 e 5 intervengono invece sul trattamento fiscale delle attività in questione. In particolare il comma 3 incrementa i canoni di concessione delle aree, previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, mentre il comma 4 è rivolto ad adeguare l'aliquota corrisposta sul prodotto a livelli quanto meno comparabili con il prelievo praticato sui mercati internazionali. Infine il comma 5 sopprime le esenzioni fiscali in vigore sul prodotto estratto annualmente, sia in terraferma che a mare, previste dal comma 3 e dal comma 6-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

L'articolo 2 inserisce un divieto all'utilizzo della tecnica cosiddetta *airgun*, altamente dannosa per animali e vegetazione acquatica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di base lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, già in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al di fuori delle suddette aree, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate, d'intesa con le regioni competenti sui tratti di costa antistanti, previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 19 e seguenti del presente decreto».

2. Sono privi di efficacia i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, adottati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del predetto provvedimento e quello di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per dieci.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;

b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;

c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

5. I commi 3 e 6-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

Art. 2.

(Divieto di utilizzo della tecnica dell'airgun)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, dopo l'articolo 452-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 452-*bis*.1. - *(Divieto di utilizzo della tecnica dell' airgun)*. - È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica una ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro».

2. Dal 1° gennaio 2019 è annullata l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

€ 1,00